

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 10 novembre 2025, n. 220.

Regolamento recante aggiornamento dell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, relativo all'elenco dei posti di controllo frontaliere nazionali e relativi centri di ispezione.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto in particolare l'articolo 61 del regolamento (UE) 2017/625, che prevede la revoca delle approvazioni dei punti di controllo precedentemente esistenti e designati ai sensi della direttiva 2000/29/CE e del regolamento (CE) n. 669/2009 e che tali posti di controllo frontaliere possa-

no essere designati nuovamente, in deroga alle previsioni dell'articolo 59 e qualora soddisfino i requisiti minimi previsti dall'articolo 64 del medesimo regolamento;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione del 12 giugno 2019 che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontaliere, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontaliere e dei punti di controllo;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'articolo 45 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che prevede che i Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli ufficiali al fine di accertare la conformità alla normativa di cui al regolamento (UE) 2016/2031, presso il posto di controllo frontaliere di primo ingresso nell'Unione europea sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti conformemente a quanto previsto dalla Sezione II del regolamento (UE) 2017/625;

Visto in particolare l'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che i punti di entrata già individuati dall'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, siano designati posti di controllo frontaliere ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2017/625 ed elencati nell'allegato II del medesimo decreto;

Visto in particolare l'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che prevede che l'elenco dei posti di controllo frontaliere di cui al comma 1 del medesimo decreto comprende i centri di ispezione annessi agli stessi che soddisfano i requisiti e le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014;

Visto in particolare l'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita l'Agenzia delle dogane, è aggiornato l'elenco dei posti di controllo frontaliere di cui al comma 1 del medesimo decreto;

Visto in particolare l'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale e sentita l'Agenzia delle dogane, è revocata la designazione di un posto di controllo, un centro di ispezione o un punto di controllo con conseguente rimozione dall'elenco di cui al comma 1 quando vengono meno i requisiti minimi di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014;



Visto l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il Documento Tecnico Ufficiale n. 32, adottato dal Servizio fitosanitario nazionale in data 6 marzo 2023, relativo alla «Procedura per il riconoscimento dei Posti di controllo Frontaliero, dei Centri d'ispezione, dei Punti di controllo diversi dai punti di controllo frontaliero e delle strutture di magazzino commerciale»;

Vista la nota, iscritta al protocollo MASAF n. 2024-0164286 del 10 aprile 2024, con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 ed in conformità alle procedure riportate nel Documento tecnico ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale n. 32, ha trasmesso al Servizio fitosanitario centrale il proprio parere favorevole all'istanza della ditta «HHLA PLT Italy S.r.l.», finalizzata al riconoscimento delle proprie strutture quale Centro di Ispezione per i controlli fitosanitari nell'ambito del Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1), corredato dal parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, Ufficio delle dogane di Trieste, trasmesso con nota n.9212/RU del 3 aprile 2024;

Considerato che il Centro di Ispezione è denominato «Piattaforma Logistica di Trieste» (CI-PLT);

Vista la nota, iscritta al protocollo MASAF n. 0262216 del 12 giugno 2024, con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Sicilia, ai sensi dell'articolo 46 del decreto

legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 ed in conformità alle procedure riportate nel documento tecnico ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale n. 32, ha trasmesso al Servizio fitosanitario centrale il proprio parere favorevole all'istanza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, finalizzata al riconoscimento del Porto Commerciale di Augusta quale posto di controllo frontaliero, corredato dal parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, Ufficio delle dogane di Siracusa, trasmesso con nota n. 111594 del 4 giugno 2024;

Vista la nota, iscritta al protocollo MASAF n. 2024-0319822 del 17 luglio 2024, con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto al Servizio fitosanitario centrale di revocare la designazione dei Centri d'ispezione «Interporto Di Trieste S.P.A.», «Centro controlli doganali SVAD», «Terminal Polo Caffè» e «Romani & C spa», annessi al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1) per mancata attività;

Acquisito il parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, Ufficio delle dogane di Trieste, trasmesso con nota 19865/RU del 26 luglio 2024, ed iscritto al protocollo MASAF al numero n. 0348377 del 1° agosto 2024, relativo alla proposta di revocare la designazione dei Centri d'ispezione «Interporto Di Trieste S.P.A.», «Centro controlli doganali SVAD», «Terminal Polo Caffè» e «Romani & C spa», annessi al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1);

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sull'istanza finalizzata al riconoscimento del Centro di Ispezione per i controlli fitosanitari «HHLA PLT Italy S.r.l.» annesso al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1), ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, reso nella seduta del 15 e 16 aprile 2024;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, in merito alla designazione del «Porto Commerciale di Augusta» quale Posto di controllo frontaliero per i controlli fitosanitari, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, reso nella seduta straordinaria del 25 e 26 giugno 2024;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, in merito alla revoca della designazione dei Centri d'ispezione «Interporto Di Trieste S.P.A.», «Centro controlli doganali SVAD», «Terminal Polo Caffè» e «Romani & C spa», annessi al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1), reso nella seduta straordinaria del 29 luglio 2024;

Considerato che il «Porto commerciale di Augusta», già riconosciuto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 ora abrogato, e revocato in applicazione dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2017/625, è risultato conforme ai requisiti minimi di cui all'articolo 64 del regolamento medesimo;



Ritenuto di dover riconoscere le strutture della ditta «HHLA PLT Italy S.r.l.» come Centro di Ispezione per i controlli fitosanitari presso il terminal portuale «Piattaforma Logistica Trieste» annesso al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1) e di dover revocare la designazione, presso il medesimo Posto di Controllo Frontaliero, dei Centri d'ispezione «Interporto Di Trieste S.P.A.», «Centro controlli doganali SVAD», «Terminal Polo Caffè» e «Romani & C spa», annessi al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1) per assenza di attività;

Ritenuto necessario aggiornare l'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, alla luce delle istanze pervenute da parte dei Servizi fitosanitari della regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Sicilia e dei relativi controlli effettuati;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 755/2025, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 25 luglio 2025;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata in data 29 luglio 2025 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'articolo 46, commi 3 e 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, aggiorna l'elenco dei Posti di controllo frontalieri nazionali ed i relativi centri d'ispezione di cui all'allegato II del decreto legislativo medesimo.

Art. 2.


Modifiche dell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19

1. L'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, è così di seguito modificato:


a) dopo la riga inerente al Posto di controllo frontaliero «ANCONA PORTO», è inserita la seguente riga:

AUGUSTA PORTO	via Sclafani 34 - 95024 Acireale (CT) - Presso O.M.P. Acireale (CT) - omp.acireale@re- gione.sicilia.it - tel + 39 095- 894538 da lunedì a venerdì 08:00 - 14:00	ITAUG 1	P	Contrada Punta Cugno - Porto commerciale - 97011 Augusta - Banchina 7-8	P - PP - PP(W P) - OO	
---------------	---	------------	---	--	-----------------------------------	--

b) la riga inerente al Posto di controllo frontaliero «TRIESTE PORTO» è sostituita dalla seguente:



TRIESTE E PORTO	Molo V Magazzino 53 Punto Franco Nuovo TRIESTE- 34123 Trieste - - +39 040 307905 lun- gio-ven 8:00-13:00 /14:00-16:30 ven 14:00-16:30 sab su richiesta	ITTRS 1	P	Terminal Contenitori, Molo VII Trieste Marine Terminal (T.M.T.) S.p.a. - Ormezzano 57 Adriadistripark Email: segreteria@trieste-marine-terminal.com PEC: Trieste-marine-terminal@pec.it	P - PP - PP(W P) - OO	
				Terminal-Ro-Ro,- RivaTraianae-MoloV Samer Seaports & Terminals S.r.l. Email : www.samer.com PEC: samerseaport@legalmeil.it	P - PP - PP(W P) - OO	
				Terminal Cereali,radice MoloVI Promolog S.r.l. PEC: promolog@legalmail.it	PP	ONL Y GEN. <i>Tritic um</i>
				FRIGOMAR S.r.L. Email: info@frigomartrieste.com	P - PP - PP(W P)	



				PEC: frigomarsrl@legalmail.it		
				Europa Multipurpose Terminals SpA Porto di Trieste, Punto Franco Nuovo, Molo VI - 34123	P - PP - PP(W P)	
				Piattaforma Logistica di Trieste (CI-PLT) Via degli Alti Forni, 34145 - Trieste bcptriesteporto.fitosanitario@ersa.fvg.it	P-PP- PP(W P) OO - WPM	

Il presente decreto, inviato agli organi di controllo per la registrazione, è oggetto di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 novembre 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1449

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni, modificate alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Per gli atti dell'Unione europea, vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. (GUUE)

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.



3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001.

— Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, pubblicato nella GUUE del 23 novembre 2016, n. L 317.

— Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005,

(CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), pubblicato nella GUUE del 7 aprile 2017, n. L 95.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione del 12 giugno 2019 che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo, pubblicato nella GUUE del 1° giugno 2019, n. L 165.

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante: «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2021.

— Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante: «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2021:

«Art. 45 (Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri). —

1. Al fine di accertare la conformità alla normativa di cui al regolamento (UE) 2016/2031, i Servizi fitosanitari regionali effettuano i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell'Unione europea, o presso punti di controllo diversi, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti conformemente a quanto previsto dalla Sezione II del regolamento (UE) 2017/625.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero esegue i controlli documentali, di identità e fisici, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/2130, adotta le pertinenti decisioni ed effettua le notifiche tramite il Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC - information management system for official controls) di cui al regolamento (UE) 2017/625 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019.

3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può adottare condizioni diverse da quelle di cui al comma 1, per l'effettuazione dei controlli, in conformità agli atti adottati dalla Commissione in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 53 del regolamento (UE) 2017/625.

4. I Servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con gli operatori portuali, aeroportuali e ferroviari e le autorità competenti, organizzano controlli ufficiali specifici, basati sul rischio, in conformità agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019.

5. I Servizi fitosanitari regionali possono eseguire, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, controlli documentali eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero nonché controlli di identità e controlli fisici eseguiti presso punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019.

6. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero effettua i controlli ufficiali specifici, sulle partite in ingresso in cui è presente materiale da imballaggio in legno, effettuano le comunicazioni dei risultati dei controlli ufficiali specifici in applica-



zione degli articoli 4 e 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2125 e adotta le azioni di cui all'articolo 6 del regolamento medesimo in caso di non conformità.

7. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero effettua controlli a campione sui bagagli dei passeggeri in ingresso al fine di verificare la presenza di piante e prodotti vegetali. I passeggeri, prima del loro ingresso nel territorio nazionale, presentano apposita dichiarazione con la quale specificano se recano nei propri bagagli piante e prodotti delle piante, secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

— Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante: «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2021:

«Art. 46 (*Posti di controllo frontalieri*). — 1. I punti di entrata già individuati dall'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ed elencati nell'allegato II del presente decreto sono designati posti di controllo frontalieri ai sensi dell'articolo 61 dello stesso regolamento (UE) 2017/625.

2. L'elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1 comprende i centri di ispezione o i punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri che soddisfano i requisiti e le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita l'Agenzia delle dogane, è aggiornato l'elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1.

4. Il Servizio fitosanitario regionale competente sospende la designazione di un posto di controllo frontaliero e ordina il fermo delle attività, per tutte o per alcune delle categorie di merci per le quali è stato designato, ai sensi e nel rispetto delle procedure dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/625, nei casi in cui tali attività possono comportare rischi sanitari per le piante e i per prodotti delle piante. In caso di rischio grave di diffusione sul territorio di organismi nocivi la sospensione ha effetto immediato. Il Servizio fitosanitario regionale di cui al primo periodo revoca la sospensione della designazione quando accerta che tali rischi sanitari hanno cessato di esistere e previo adempimento di quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento (UE) 2017/625.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale e sentita l'Agenzia delle dogane, è revocata la designazione di un posto di controllo, un centro di ispezione o un punto di controllo con conseguente rimozione dall'elenco di cui al comma 1 quando vengono meno i requisiti minimi di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita l'Agenzia delle dogane, può essere nuovamente designato ed inserito nell'elenco di cui al comma 1 un posto di controllo, un centro di ispezione o un punto di controllo in conformità all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione del 12 marzo 2019.

7. Gli enti gestori dei posti di controllo frontalieri mettono a disposizione del Servizio fitosanitario competente le strutture idonee all'espletamento delle loro attività di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014, comprese quelle per la conservazione, il deposito in quarantena del materiale sottoposto a controllo e, se necessario, per la

distruzione o altro idoneo trattamento dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa, nonché adeguati spazi informativi per la divulgazione delle norme fitosanitarie.

8. La regione nel cui territorio sono situati i posti di controllo frontalieri assicura che siano soddisfatti i requisiti di propria competenza ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.

9. Il Servizio fitosanitario centrale pubblica sul sito web di cui all'articolo 53 l'elenco aggiornato dei posti di controllo frontalieri, contenente le informazioni di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2017/625.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 1° novembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204:

«Art. 3 (*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*). — 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2 le parole: “al ministero” sono sostituite dalle seguenti: “al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

3) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono altresì attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, che esso esercita garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.”;

b) la rubrica del Capo VII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”.

3. Le denominazioni “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”.

— Il decreto Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023.

Note all'art. 1:


— Per il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:


— Si riporta il testo dell'Allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, come modificato dal presente decreto:

«Allegato II


Elenco dei posti di controllo frontalieri nazionali e relativi centri di ispezione



Posto di controllo frontaliere	Recapiti	Codice TRACES	Tipo di trasporto *	Centri d'ispezione	Categorie di merci e specifiche**	Specifiche aggiuntive relative all'ambito della designazione
ANCONA PORTO	Molo S. Maria - ANCONA 60121 Ancona Email: fit@assam.marche.it PEC: assam@emarche.it +390718081 - +390712073252 www.assam.marche.it/fito-inport lun-mer-ven 9:00/13:00 mar-gio 9:00-13:00 / 15:00-17:00	ITA011	P	Molo S. Maria - ANCONA 60121 Ancona	P - PP - PP(WP) - OO	
AUGUSTA PORTO	Via Scalfani 34 - 95024 Acireale (CT) - Presso O.M.P. Acireale (CT) - omp.acireale@regione.sicilia.it - tel + 39 095-894538 da lunedì a venerdì 08:00 - 14:00	ITAUG1	P	Contrada Punta Cugno - Porto commerciale - 97011 Augusta - Banchina 7-8	P - PP - PP(WP) - OO	
BARI PORTO	STAZIONE MARITTIMA - MOLO S. VITO Corso A. De Tullio 70122 BARI Osservatorio Fitosanitario Riccardo Rubino r.rubino@regione.puglia.it 0805405283 0805405141 lun; mer; ven 9:00-14:00 mar; gio 9:00-17:00	ITBR11	P	STAZIONE MARITTIMA - MOLO S. VITO Corso A. De Tullio 70122 BARI	P - PP - PP(WP) - OO	
BOLOGNA AEROPORTO	Via Andrea da Formigine,3- 40129 Bologna fitosambologna@regione.emilia-romagna.it tel. +39 0515278111 http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario lun-ven 10:30-12:30/15:00-16:00	ITBLQ4	A	Magazzino A3 - Via del Triumvirato,84 -Bologna	P - PP - PP(WP) - OO	



<p>(1): Centro d'ispezione le cui strutture sono condivise con altre autorità competenti preposte ai controlli di animali e merci di cui all'art. 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. Centro d'ispezione designato unicamente per categorie di merci imballate, in applicazione della deroga di cui all'Art. 3, punto 9, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.</p>	<p>P - PP - PP(WP) - OO</p>	<p>Cagliari Porto Canale Containers Porto Industriale di Cagliari (Porto Canale) Località: Giorgino/PortoCanale 09123 Cagliari</p>	<p>P</p>	<p>ITCAGI</p>	<p>Porto Industriale di Cagliari (Porto Canale) Località: Giorgino/PortoCanale 09126 Cagliari Telefono: +39 070 6066486 Mail: agr.ftosanitario@regione.sardegna.it Pec: agricoltura@pec.regione.sardegna.it Web: www.regione.sardegna.it lun-ven 9:00 -13:00 lun-mar-merc 15:00-17:00</p>	<p>CAGLIARI PORTO</p>
<p>(1): Centro d'ispezione designato per partite di merci alla rinfusa di volume elevato strutturato con le deroghe ai requisiti minimi di cui all'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.</p>	<p>P - PP - PP(WP) - OO</p>	<p>Cagliari Porto Canale rinfuse Porto Industriale di Cagliari (Porto Canale) Località: Giorgino/PortoCanale 09123 Cagliari</p>	<p>A</p>	<p>ITCTA4</p>	<p>Via Fontanarossa-presso Scalo Merci 95121 CATANIA omp.acireale@regione.sicilia.it +39 095-894538 presso O.M.P. di Acireale lun-ven 9,00-13,00 - i restanti giorni su richiesta</p>	<p>CATANIA AEROPORTO</p>



CATANIA PORTO	Via Dusmet Cardinale, 2/P. Circum 95121 CATANIA omp.acireale@regione.sicilia.it +39 095-894538 presso O.M.P. di Acireale mar-gio 9,00-13,00 i restant' giorni su richiesta	ITCTAI	P	Terminal EST - Porto di Catania	P - PP - PP(WP) - OO	
CIVITAVECCHIA PORTO	MOLO VESPUCCI SNC - banchina 24 palazzina CFFT-00053 - CIVITAVECCHIA (RM) servizio.fitosanitario@regione.lazio.it +39 06.51688188 - 06.51688198 lun -ven 9:00-13:00/14:00-17:00	ITCVV1	P	Ufficio Dogana-0766508111 CFFT (Civitavecchia Fruit & Forest Terminal) - 076620011 RTC (Roma Terminal Container) - 07661895111	P - PP - PP(WP) - OO P - PP - PP(WP) - OO P - PP - PP(WP) - OO	
CORIGLIANO CALABRO	c.da Torricella Inferiore - 87064 Corigliano Calabro - e.ranu@regcal.it - www.agroservizi.regione.calabria.it +39 0983851385 mar-gio 7:30-13:30 lun-mer 7:30-13:30 / 14:00-17:00 sab e dom su chiamata	ITCGC1	P	Banchine 1 - 2 e 3 della Darsena 1 Torricella Inferiore - 87064 Corigliano Calabro - e.ranu@regione.calabria.it +39 0983851385	P - PP - PP(WP) - OO	Rinfusa (Cippato di legno, Grano e altri vegetali e materiali vegetali)
FIUMICINO AEROPORTO	CARGO CITY - VIA MARIO CASTOLDI PALAZZINA SERVIZI COMUNI, PIANO 1, STANZA 85-86 00054 Fiumicino lun- ven 8:00-13:00/14:00-17:30	ITFC04	A	CARGO CITY - LABORATORIO IN AIR SIDE CONCESSO DALL'ENTE GESTORE AEROPORTI DI ROMA (ADR)	P - PP - PP(WP) - OO	



GENOVA AEROPORTO	Via Pionieri e Aviatori d'Italia 1 16154 Genova (Italy), dirtecnica@airport.genova.it lun- gio 8:00-14:00/15:00-16:30 ven 8:00-13:00	ITGOA4	A	Via Pionieri e Aviatori d'Italia 1 16154 Genova (Italy), dirtecnica@airport.genova.it	P, PP, PP(WP), OO	
GENOVA PORTO	16149 Genova GE direzione.omp@regione.liguria.it+39 010.5484090 lun- gio 8:00-14:00/15:00-16:30 ven 8:00-13:00	ITGOA1	P	Genoa port terminal Spinelli SPA, viale africa 16149 Genova (Italy), info@gruppospinelli.com Terminal PSA, Via al bacino portuale di Pra 16157 Genova Italy, psagn@legalmail.it Terminal Contenitori Porto di Genova SPA, Calata Sanità 16126 Genova. terminal.contenitori@sech.it Terminal San Giorgio SRL, Ponte Libia palazzina uffici 16149 Genova (Italy), commerciale@terminalsangio regio.it Magazzino Thermocar SRL, presso Terminal Messina, Viale Africa 16149 Genova, thermocar@thermocar.com	P, PP, PP(WP), OO P, PP, PP(WP), OO P, PP, PP(WP), OO P, PP, PP(WP), OO P, PP, PP(WP), OO	
GIOIA TAURO PORTO	Contrada Lamia-89013 Gioia Tauro (RC)- n.cuccomarinio@regcal.it+39 0966 767022 lun -mer 7:30-13:30 / 14:00-17:00 mar -gio 7:30- 13:30 sab e dom su chiamata	ITGIT1	P	CARONTE TOURIST LOGISTICS SRL Area Portuale di Gioia Tauro - 89026 San Ferdinando (RC) - info@ctlogistics telefono 0966761225	P - PP - PP(WP) - OO	




<p>LA SPEZIA PORTO</p>	<p>19126 La Spezia SP walter.baruzzo@regione.liguria.it-+39 010.5484566 lun- gio 8:00-14:00/15:00-16:30 ven 8:00-13:00</p>	<p>ITSPEI</p>	<p>P</p>	<p>Centro Unico Servizi, Retroporto di S S Magra, 19037 Santo Stefano Magra (La spezia)</p>	<p>P,PP, PP(WP), OO</p>	
<p>LIVORNO PORTO</p>	<p>Via delle Colline,100 c/o Palazzina Colombo Interporto Toscano A. Vespucci - 57017 Guasticee (Livorno) -+39 055 4385395 - fitosanitario-porto-li@regione.toscana.it - www.regione.toscana.it/-/servizio- fitosanitario-regionale-della-toscana lun-ven 8:00-16:00</p>	<p>ITLIV1</p>	<p>P</p>	<p>Terminal Darsena Toscana - Porto industriale - Via Mogadiscio, 1 - Livorno</p>	<p>P - PP - PP(WP) - OO</p>	
				<p>Terminal Lorenzini - Porto industriale - Via Labrone, 19 - Livorno</p>	<p>P - PP - PP(WP) - OO</p>	



ORISTANO PORTO	<p>Porto Industriale di Oristano Loc. Santa Giusta - Oristano Telefono: +39 070 6066486 Mail: agr.fitosanitario@regione.sardegna.it Pec: agricoltura@pec.regione.sardegna.it Web: www.regione.sardegna.it lun-ven 9:00 - 13:00 lun-mar-merc 15:00-17:00</p>	ITQOS1	P		P - PP - PP(WP) - OO	(1): Posto di Controllo Frontaliero designato per partite di merci alla rinfusa di volume elevato strutturato con le deroghe ai requisiti minimi di cui all'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.
ORTONA PORTO	<p>Regione Abruzzo, Ufficio Tutela Fitosanitaria delle Colture, Via Nazionale, 38-65012 Villanova di Cepagatti (PE)- Fitosanitario@regione.abruzzo.it-+39 085.9773532 lunedì-venerdì 10:00-12:00 martedì giovedì 10:00-12:00 /15:00-16:00</p>	ITOTNI	P	Porto Ortona Punto di ispezione n. 1	PP-P-OO-PP(WP)	
PALERMO PORTO	<p>Porto di Palermo C/O Banchina Puntone – palazzina ex Tarantino – piano terra-90133 PALERMO-omp.palermo@regione.sicilia.it-+39 091 541186</p>	ITPMO1	P	PCF Porto di Palermo	P - PP - PP(WP) - OO	



<p>TRAPANI-fitosanitario.tp@regione.sicilia.it- tel. 0923/24527 - 0923/8230280 cell. 3666200349 lun.-mart.-ven. 8.00-13,00; merc.- giov. 15,00-18,00 i restanti giorni su richiesta</p>	<p>Molo V Magazzino 53 Punto Franco Nuovo TRIESTE-34123 Trieste- ++39 040 307905 lun- gio-ven 8:00-13:00 /14:00-16:30 ven 14:00-16:30 sab su richiesta</p>	<p>ITTRSI</p>	<p>P</p>	<p>Demaniale Marittima "Banchina Isotella"</p> <p>Terminal Contentitori, Molo VII Trieste Marine Terminal (T.M.T.) S.p.a. - Ormezzio 57 Adriadisripark Email: segreteria@trieste-marine-terminal.com PEC: Trieste-marine-terminal@pec.it</p> <p>Terminal-Ro-Ro, - RivaTraianae-Molo V Samer Seaports & Terminals S.r.l. Email : www.samer.com PEC : samerseaport@legalmail.it</p> <p>Terminal Cereali, radice Molo VI Promolog S.r.l. PEC: promolog@legalmail.it</p> <p>FRIGOMAR S.r.L. Email: info@frigomartrieste.com PEC: frigomarsrl@legalmail.it</p> <p>Europa Multipurpose Terminals SpA Porto di Trieste, Punto Franco Nuovo, Molo VI - 34123</p>	<p>P - PP - PP(WP) - OO</p> <p>P - PP - PP(WP) - OO</p> <p>PP</p> <p>P - PP - PP(WP)</p> <p>P - PP - PP(WP)</p>	
<p>TRIESTE PORTO</p>						



VENEZIA AEROPORTO	Magazzino Merci - Via Bonmartino, 15 - 30173 Tessera (VE) - +39 041 2795700 - fitosanitari@regione.veneto.it PEC: fitosanitari@pec.regione.veneto.it - www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/settore-fitosanitario lun-gio. 8:00-18:00 ven. 8:00-14:00	ITVCE4	A	Magazzino Merci - Via Bonmartino, 15 - 30173 Tessera (VE) - +39 041 2795700 - fitosanitari@regione.veneto.it	P - PP - PP(WP) - OO	
VENEZIA PORTO	Porto Commerciale, Molo B (VECON S.P.A.) - Porto Marghera-30175 Venezia, VE- fitosanitari@regione.veneto.it 2795700 lun-gio. 8:00-18:00 ven. 8:00-14:00	ITVCE1	P	Porto Commerciale, Molo B (VECON S.P.A.) - Porto Marghera-30175 Venezia, VE- fitosanitari@regione.veneto.it -+39 041 2795700	P - PP - PP(WP) - OO	
VERONA AEROPORTO	Palazzina Merci via Bembo snc 37062 Dossobuono di Villafranca, VR - fitosanitari@regione.veneto.it-+39 045 8676919	ITVER4	A	Palazzina Merci via Bembo snc 37062 Dossobuono di Villafranca, VR - fitosanitari@regione.veneto.it	P - PP - PP(WP) - OO	

